

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
NON RICOGNITORIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/108/156 Direz del
26/04/2017, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/90/2019
del 26/03/2019

INDICE

Art. 1 - Finalità e contenuto	pag. 3
Art. 2 – Canone patrimoniale non ricognitorio	pag. 3
Art. 3 - Superficie soggetta a canone patrimoniale non ricognitorio	pag. 5
Art. 4 - Pagamenti, interessi e accertamento del canone patrimoniale non ricognitorio	pag. 5
Art. 5 - Istanza di concessione	pag. 6
Art. 6 - Rilascio della concessione	pag. 6
Art. 7 - Revoca	pag. 7
Art. 8 - Decadenza	pag. 7
Art. 9 - Rinnovo	pag. 8
Art. 10 - Deposito cauzionale	pag. 8
Art. 11 - Casi di esclusione del pagamento dei canoni	pag. 8
Art. 12 - Controllo e vigilanza	pag. 8
Art. 13 - Maggiorazioni	pag. 9
Art. 14 - Violazione di norme	pag. 9
Art. 15 - Applicazione e disposizioni finali	pag. 9

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Art. 1

Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in attuazione a quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione dell'entrata patrimoniale.
4. Il canone patrimoniale previsto dal presente regolamento non comprende i canoni stabiliti per le locazioni di immobili di proprietà del Comune di Alessandria.

Art. 2

Canone patrimoniale non ricognitorio

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone patrimoniale non ricognitorio secondo tariffe, la cui misura viene definita annualmente dalla Giunta Comunale, e, in mancanza di modifiche, si intendono prorogate le tariffe già in vigore:
 - A. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
 - a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi per condutture linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
 - b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
 - c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche;
 - d) tralicci di elettrodotto.
 - B. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - a) chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
 - b) chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) chioschi destinati alla vendita di articoli diversi da quelli di cui alla presente lettera B. ai punti a) e b) (alimentare e non alimentare);
 - d) occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);
 - e) elementi di arredo in genere;
 - f) elementi di arredo in genere con pubblicità;
 - g) impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione) per pertinenze dell'impianto;

- h) installazione di preinsegne (freccie di indicazione);
 - i) pensiline ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse da quelle di cui alla presente lettera B. al punto j);
 - j) pensiline con pubblicità;
 - k) depositi vari all'aperto su aree comunali;
 - l) impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale;
 - m) aree destinate ad impianti di autolavaggio;
 - n) occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili;
 - o) impianti distributori carburanti su aree di proprietà comunale;
 - p) altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.
2. Il canone dovuto dal titolare di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, è determinato secondo i seguenti criteri:
- 2A) entità dell'occupazione espressa in mq. ovvero in metri lineari, computando per intero i primi 20 mq. o metri lineari e nella misura del 40% la superficie eccedente, per ogni singola concessione, autorizzazione o chiosco;
- 2B) valore economico dell'area: indica il valore della zona al mq. e, al fine di incentivare le attività produttive, turistiche e ricreative presenti sul territorio comunale, si definiscono le zone commerciali (ALLEGATO A);
- 2C) importanza dello spazio pubblico richiesto: al fine di incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, ricreative e produttive presenti sul territorio comunale, i coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto sono riferiti anch'essi alle zone commerciali (ALLEGATO B);
- 2D) vantaggio economico per specifiche attività: coefficienti utilizzati per la determinazione del canone, i cui valori possono essere aggiornati di anno in anno con provvedimento della Giunta Comunale. In mancanza di modifiche si intendono rinnovati quelli vigenti, aggiornati in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
3. Ai fini della suddivisione del territorio in categorie per valutare il criterio di importanza dello spazio pubblico di cui al precedente comma 2. punto 2C), si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione del C.O.S.A.P., comprese eventuali modifiche.
4. Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula:
- MQ oppure Metri lineari x VALORE ECONOMICO DELL'AREA x COEFFICIENTE DI IMPORTANZA x COEFFICIENTE DI VANTAGGIO ECONOMICO**
- Per quanto concerne le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, il calcolo del canone, limitatamente alle occupazioni di cui al presente art. 2, comma 1., capoverso lettera A., punto a), sarà effettuato sostituendo nella formula i mq. con i metri lineari.
5. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti di area per installazione di stazione radio

base per telefonia mobile e simili non si darà luogo al calcolo del canone in base alla formula del succitato comma 4. del presente articolo, bensì verrà applicata esclusivamente la tariffa prevista nella tabella “vantaggio economico per specifiche attività”, punto 2.12;

6. Per i chioschi ad uso promiscuo il coefficiente di vantaggio economico da applicare all'intera superficie ai fini della quantificazione del canone non ricognitorio è quello che scaturisce dall'esercizio dell'attività prevalente, risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3

Superficie soggetta a canone patrimoniale non ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse non sono assoggettate al canone.
2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui al precedente articolo 2.
3. Gli spazi concessi all'esterno con autorizzazione propria (dehors) situati nell'area su cui grava il canone non ricognitorio sono soggetti al pagamento del solo canone COSAP.

Art. 4

Pagamenti, interessi e accertamento del canone patrimoniale non ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio da parte del competente settore dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. E' ammessa la rateazione della somma annuale dovuta nel numero massimo di quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, fermo restando il termine del 31 dicembre per il saldo del dovuto. E' ammessa rateazione superiore, su richiesta dell'interessato e soggetta a valutazione del funzionario responsabile del tributo /soggetto gestore delle Entrate, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento generale delle entrate. Qualora si riscontrasse una inadempienza nel rispetto delle scadenze concordate, si provvederà al recupero dell'intero canone dovuto.
 2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a dare comunicazione degli atti emessi al soggetto gestore dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.
 3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1. ad inviare al soggetto passivo un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione o degli altri atti autorizzativi, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
- 3bis. Dall'importo complessivo del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs.446 del 15/12/1997, essendo prevalente, verrà detratto l'importo del Canone Cosap per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi alle prestazioni di servizi.
4. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione-contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
 5. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione/autorizzazione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un atto di accertamento con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine il soggetto gestore dell'entrata provvederà ad emettere gli atti necessari per il recupero coattivo del canone. La notifica dell'atto è effettuata direttamente dal soggetto gestore dell'entrata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
8. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui ai commi 1. e 4. del presente articolo o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
9. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
10. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 5

Istanza di concessione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi ecc..) deve farne domanda all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione che il responsabile del procedimento già competente al rilascio di concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico riterrà richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione resa dal richiedente ove sottoscrive di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore e a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 6

Rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico sono assegnate ai competenti responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto anche delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della proprietà.
2. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:
 - le generalità del richiedente (compreso codice fiscale) se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale/partita IVA) se società con indicazione del legale

rappresentante;

- l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione (massimo nove anni con possibilità di rinnovo come previsto dal successivo articolo 9 del presente regolamento e comunque il primo rilascio dovrà essere di durata coincidente con la scadenza della concessione/autorizzazione già in corso ad es. COSAP);
 - l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
 - il relativo canone di concessione con estremi di versamenti, già calcolato e comunicato dal soggetto gestore dell'entrata;
 - eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata (es. deposito cauzionale e polizza fideiussoria come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento).
3. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
 4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il titolare di concessione all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.
 5. Il titolare di concessione è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 7

Revoca

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
2. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al titolare di concessione con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al titolare di concessione con apposito provvedimento.

Art. 8

Decadenza

1. Il titolare di concessione incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione che gli verrà comunicata per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento del canone di concessione;
 - reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento, delle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché delle leggi vigenti in materia;
 - comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - uso improprio del diritto di occupazione;

- mancata occupazione dell'area avuta in concessione, senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 9

Rinnovo

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, entro 30 giorni dalla data di scadenza, il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal precedente articolo 5.
2. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento dei canoni di riferimento.

Art. 10

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi ovvero, in particolari circostanze che lo giustificano, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno provocato. Tale deposito sarà effettuato tramite polizza fideiussoria di primaria società assicuratrice.
2. Il deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso, dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.
3. Il deposito cauzionale verrà restituito o svincolato previa verifica sui lavori di ripristino di cui al comma 1.

Art. 11

Casi di esclusione dal pagamento del canone

1. Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. e, fermo restando il pagamento del COSAP, le Associazioni di volontariato impegnate nel reinserimento sociale dell'individuo, nelle emergenze sociali e in quelle di primo soccorso. Sono riconosciute tali quelle Associazioni che abbiano come oggetto sociale i fini sopra indicati.

Art. 12

Controllo e vigilanza

1. Il soggetto gestore dell'entrata verifica le concessioni o autorizzazioni rilasciate dal settore comunale competente e, sulla base degli elementi indicati sulle stesse, controlla che il canone indicato sia corrispondente a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del presente Regolamento. Nel caso di errori, verrà data comunicazione al titolare di concessione nei sei mesi successivi e l'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere versata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Corpo di Polizia Municipale controlla periodicamente e, comunque almeno ogni sei mesi,

la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive all'ufficio comunale che rilascia le concessioni/autorizzazioni e ne dà comunicazione al soggetto gestore dell'entrata per i successivi provvedimenti.

Art. 13

Maggiorazioni

1. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche non sanzionate ai sensi del D.Lgs 285 del 30.04.1992, si applica la maggiorazione corrispondente al 100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di €uro 100,00=. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la maggiorazione del 50% del maggiore canone dovuto.
2. Per omesso pagamento del canone o di singole rate si applica la maggiorazione pari al 30% dello stesso.
3. Le maggiorazioni sono applicate con atti del soggetto gestore del canone.

Art. 14

Violazioni di norme

1. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio) sono punite a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. e del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. a cura del settore Polizia Municipale.
2. Per l'omesso o parziale pagamento del canone, per le occupazioni senza titolo, in eccedenza rispetto alla superficie concessa, per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio, si applica, la sanzione amministrativa da un minimo di €uro 50,00 ad un massimo di €uro 300,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo quanto previsto dagli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 285/1992.

Art. 15

Applicazione e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 446/97, al D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In conformità a quanto stabilito dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019 e sostituisce qualsiasi altra precedente disciplina in materia di canoni patrimoniali non ricognitori.

ALLEGATO A

VALORE ECONOMICO DELL'AREA (*)

<p>A) Zona Commerciale 1: Piazzetta della Lega - Corso Roma - Via Dei Martiri - Via Migliara (nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e l'incrocio con Via Milano) - Via Milano (nel tratto compreso tra Piazzetta della Lega e l'incrocio con Via Migliara).</p>	Euro 100,00 /mq
<p>B) Zona Commerciale 2: Via San Lorenzo - Via Vochieri - Via Migliara (nel tratto tra l'incrocio con Via Milano e quello con Via Vochieri) - Via Milano (nel tratto tra l'incrocio con Via Migliara e corso Monferrato) - Via Ferrara - Galleria Guerci - Via Dante - Piazza della Libertà - Piazza Marconi - Via Trotti - Via San Giacomo della Vittoria - Via Cavour - Via dei Guasco - Via Mazzini - Via Marengo (nel tratto compreso tra piazza Matteotti e Spalto Gamondio/Spalto Marengo) - Corso Lamarmora - Piazza Matteotti - Piazza Santo Stefano - Piazza Garibaldi - Piazza Valfrè - Corso 100 Cannoni (nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazza Valfrè) - Corso Crimea - Zona Giardini Pubblici (area delimitata da corso Crimea, piazza Garibaldi, Via Savona, corso Borsalino, Spalto Borgoglio, piazzale Curiel).</p>	Euro 100,00 /mq
<p>C) Zona Commerciale 3: Piazza Ceriana, Piazza Perosi e tutte le restanti vie e piazze comprese all'interno dell'area delimitata da Spalto Borgoglio, Piazzale Curiel, Corso Borsalino, Spalto Gamondio, Spalto Marengo, Spalto Rovereto, Lungo Tanaro San Martino, Lungo Tanaro Solferino.</p>	Euro 100,00 /mq
<p>D) Zona Commerciale 4 : Tutte le restanti vie e piazze della città Sobborghi.</p>	Euro 100,00 /mq

(*) Le zone commerciali sono le stesse previste per l'applicazione del canone COSAP

ALLEGATO B

COEFFICIENTE DI IMPORTANZA (*)	
ZONA COMMERCIALE 1	Coefficiente: 1,00
ZONA COMMERCIALE 2	Coefficiente: 0,85
ZONA COMMERCIALE 3	Coefficiente: 0,73
ZONA COMMERCIALE 4	Coefficiente: 0,62

(*) Le zone commerciali sono le stesse previste per l'applicazione del canone COSAP